

Allegato B

STATUTO

POPSOPHIA ETS - *Associazione Culturale*

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Si è costituita con durata illimitata una associazione, ai sensi del decreto legislativo 117/2017 (codice del terzo settore) senza fini di lucro e con esclusione di ogni interesse ideologico, politico, professionale e commerciale, fra appassionati di arte, musica e cultura. La denominazione è 'Popsophia®-Ente del Terzo Settore', (P[®]OPSOPHIA si allega il logo Popsophia® con spirale al posto della prima "o") in breve 'Popsophia®-ETS' e la sede è nel comune di Macerata. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Ente del Terzo Settore" in assenza dell'iscrizione nel Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 c. 1, lett. i), del Codice del Terzo settore, avvalendosi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Gli scopi che l'associazione si prefigge sono:

- Favorire "la filosofia che indaga il 'pop' ed il 'pop' che racconta la filosofia".
- Valorizzare le forme del pensiero attraverso la libera circolazione delle idee e la diffusione della filosofia, e delle arti in genere.

L'associazione Popsophia®-ETS per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, con finalità di favorire, attraverso la contaminazione tra generi, la conoscenza della filosofia, della sociologia e della psicologia, in particolare:

- Attività culturali: organizzazione, promozione e realizzazione di eventi culturali (manifestazioni e festival)

convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, concerti, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

- Attività didattica e di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- Attività editoriale: produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, stampati, riviste d'approfondimento, periodici, materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e quant'altro attinente agli scopi sociali, in proprio o tramite imprese editoriali; Realizzare materiale stampato, audio, video e media per la presentazione dell'associazione e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attività.
- Attività di ricerca: elaborare, autonomamente o su incarico di Enti Pubblici e privati, studi, ricerche; promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente alla pop-filosofia anche tramite la creazione di un centro studi e di raccolta dati.
- Instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione con le associazioni, le organizzazioni e le Istituzioni.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse, documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. Tutto ciò potrà essere reso sia dall'associazione direttamente (soci e altri soggetti a essa riconducibili) sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità.

Art. 3 - MEZZI ECONOMICI E PATRIMONIALI

L'associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici e privati;
- eventuali donazioni e lasciti;
- proventi da iniziative, stabili o occasionali;
- sponsorizzazioni;
- beni, immobili e mobili;
- contributi finanziari e benefici economici provenienti da soggetti pubblici e privati;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata nel rispetto della legislazione vigente;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'attività di raccolta fondi viene svolta secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - SOCI

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e altri Enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro, (fatta eccezione per quelli individuati dall'art. 4 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e per quanto specificato al comma 3 del medesimo decreto) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. In caso domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamente delegata.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo ogni anno. L'adesione ha la durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio, almeno un mese prima della scadenza. La quota non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno tutti la stessa parità di trattamento, gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Art. 7 - VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'associazione può altresì avvalersi di personale retribuito in qualsiasi forma e inquadramento giuridico, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Consiglio di Indirizzo

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro degli associati. Ogni socio ammesso a votare può delegare, con atto scritto, un altro socio a votare in sua vece; ogni socio effettivo può portare non più di una delega.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il presidente e/o la maggioranza del consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta con lettera firmata da almeno un quarto dei soci. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai soci con almeno otto giorni di preavviso anche a mezzo

fax o via e-mail. L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente della assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno essere inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11 - POTERI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Compete all' Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali, tra cui quelli del Consiglio Direttivo e i membri dell'Organo di Controllo;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio;
- la deliberazione sulle linee programmatiche e sul bilancio preventivo;
- la deliberazione sulle modifiche riguardanti lo statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine

del giorno.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di soci aventi diritto al voto presente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 22 del presente statuto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea. Il consiglio è convocato, di norma, anche in via informale, una volta ogni tre mesi, dal presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 14 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 16 – POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le funzioni del consiglio direttivo, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono:

- eleggere al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario tesoriere;
- stabilire le quote associative annue;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- nominare i responsabili di settori di lavoro;
- deliberare l'assegnazione di speciali incarichi ai soci o se necessario a collaboratori esterni, e gli eventuali rimborsi spese;
- studiare, raccogliere e presentare le proposte per lo sviluppo dell'associazione e decidere eventuali trasferimenti di sede;
- formulare criteri e norme, redigere regolamenti e disporre atti per il migliore funzionamento delle attività

sociali;

- la nomina e la revoca dei membri del consiglio di indirizzo;
- attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall'assemblea dei soci;
- deliberare le ammissioni dei nuovi soci.

Art. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti con terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Le funzioni del presidente sono:

- coordina e dirige tutte le attività associative;
- convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci;
- dispone per gli atti occorrenti all'espletamento della attività;
- cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e/o ne assume eventuali altri urgenti e utili, che dovranno essere comunicati al direttivo, alla prima riunione utile, per la ratifica.

Il presidente è sostituito dal vicepresidente, nel caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di

controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 19 – AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è completato da un programma annuale. Il conto consuntivo viene accompagnato da una relazione sull'attività svolta; esso deve essere sottoposto all'assemblea ed approvato dalla stessa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20 – VERBALI E DELIBERE

Il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo; ne cura la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e libri sottoscritti dal presidente.

Art. 21 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo del Consiglio Direttivo al quale formula pareri e proposte sull'attività culturale dell'Associazione della quale rappresenta inoltre un'interfaccia nei confronti del mondo scientifico ed accademico. Il Presidente, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo sono designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e durano in carica tre anni. I membri del Consiglio di Indirizzo si riuniscono periodicamente (almeno una volta l'anno) per discutere quali siano i criteri e le iniziative più opportune da prendere per promuovere la vita culturale dell'Associazione.

Art. 22 - MODIFICA E SCIOGLIMENTO

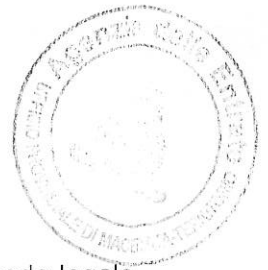
Le modificazioni del presente statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione, dovranno essere deliberate dall'assemblea generale straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, e della maggioranza in seconda convocazione. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, che dovrà essere comunque devoluto a scopi affini a quelli dell'associazione. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Segretario



Il Presidente





VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 8.00 si è riunita, presso la sede legale, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Popsophia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.
- 2) Modifica della sede legale.

Sono presenti i Signori: vedi registro presenze (allegato A).

Prende la parola il Presidente Evio Hermas Ercoli, il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario la Signora Moira D'Ercoli responsabile amministrativa dell'associazione.

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo, per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) consentendo all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore e permettere alla stessa l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, nella sezione altri ETS. Con l'occasione il Presidente fa inoltre presente che è necessario procedere con la variazione della sede legale proponendo quale nuova sede il civico n. 37 di via Resse in Macerata.

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità

delibera

- 1) di approvare tutte le modifiche necessarie per adeguare lo statuto alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 adottando un nuovo testo, letto dal Presidente, che si allega al presente Verbale sotto la lettera B);

delibera

- 2) di stabilire la sede legale nel Comune di Macerata in Via Resse n. 37.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto inclusa la registrazione presso l'Agenzia delle entrate e presso l'ufficio Regionale del RUNTS. **Per il presente atto si richiede "l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017"**. Per avvalersi dell'esenzione il Presidente dell'associazione si impegna a completare il procedimento d'iscrizione al RUNTS e in un secondo momento comunicare l'avvenuta iscrizione all'ufficio territoriale di riferimento.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 9.00.

IL SEGRETARIO

Allegato A): registro presenze

Allegato B): nuovo statuto associativo

IL PRESIDENTE



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Euro 220,00 Registro al N. 1670
Euro DUECENTO Mod. 3
Venti/00 Addi 13/11/2024



IL Funzionario
(Federica M.L.N.)

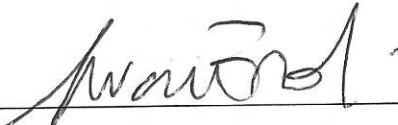
*Firma su delega del Direttore Provinciale Angelo Donisi

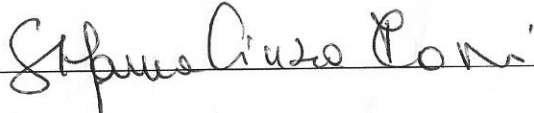
Come da atto dispositivo prot. n. 106541 del 20/09/2024

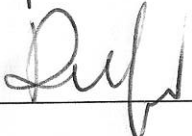
Allegato A

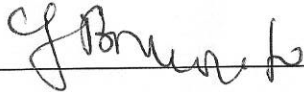
Foglio presenze:

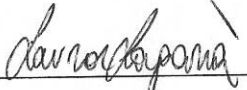
Evio Hermas Ercoli 

Lucrezia Ercoli 

Stefania Cinzia Maroni 

Pierandrea Farroni 

Giuseppe Bommarito 

Laura Laganà 

Elena Ardito 